



COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11 del 21/05/2018

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

1. Il Comune di Vobarno, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso il Servizio Stato Civile.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" – D.A.T. – (detto anche testamento biologico o di vita) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà sottoscritto dalla persona che indica i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

2. Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

ART. 3 – ISCRIZIONE

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vobarno ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).

2. L'iscrizione nel Registro avviene di un'istanza, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

la richiesta deve pervenire direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune di Vobarno; la busta, debitamente sigillata, è depositata e conservata presso detto Servizio che rilascia copia dell'istanza-dichiarazione al richiedente e al/i fiduciario/i con annotato il numero di iscrizione al Registro.

3. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T.; l'interessato dichiarante può, inoltre, autorizzare il Servizio Stato Civile a comunicare a chiunque ne faccia richiesta oppure a determinati soggetti, l'esistenza della dichiarazione anticipata di volontà relativa a trattamenti sanitari.

4. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente al Servizio Stato Civile del Comune di Vobarno e rilasciando apposita ricevuta. *L'attestazione di quanto annotato nel registro e la copia dell'istanza potranno essere consegnati dal/i fiduciario/ial Direttore Sanitario o al legale rappresentante dell'Istituto dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera in cui la persona, non più in grado di esprimere il proprio consenso, dovesse essere ricoverata in trattamento o in cura.*

La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

5. Il registro non è pubblico.

ART. 4 – MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO – INFORMAZIONE E MODULISTICA

1. Il Servizio Stato Civile del Comune di Vobarno cura la tenuta del **Registro su supporto informatico e cartaceo**.

2. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. All'istanza-dichiarazione e alla busta allegata contenenti la D.A.T. vengono attribuite lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i nominativi dei fiduciari.

3. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate in qualunque momento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro.

4. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

5. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per il Servizio Stato Civile del Comune di Vobarno di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.

6. Il dipendente incaricato del Servizio Stato Civile del Comune di Vobarno, accettante l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.

7. Il venire meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Vobarno, comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

A seguito di morte accertata del dichiarante la registrazione verrà cancellata a cura del servizio competente entro 6 mesi dal decesso del dichiarante medesimo e la D.A.T., qualora depositata in Comune, verrà distrutta.

8. Dell'attivazione del servizio e della relativa modulistica viene data ampia informazione e diffusione per mezzo di pubblicazione sul sito dell'Ente Comunale.